

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 129-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE AGNELLI Arduino)

Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
e col Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1992

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione firmata a Dublino il 15 giugno 1990 dagli Stati membri della CEE - eccetto la Danimarca - costituisce un significativo passo in avanti verso la creazione di uno spazio senza frontiere, previsto nel Trattato della Comunità economica europea, come modificato dall'Atto unico. Essa infatti è volta al fine di evitare conflitti di competenza positivi o negativi tra i vari Stati membri in ordine al riconoscimento del diritto di asilo, individuando con criteri assai precisi lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo che si trovi nel territorio della Comunità.

Giova forse ricordare che lo *status* dei rifugiati è regolato dalla Convenzione di Ginevra del 18 luglio 1951 e dal relativo Protocollo di New York del 1967. Tali accordi non prevedono però l'armonizzazione della legislazione dei paesi firmatari in materia di esame delle domande di asilo.

Nell'ordinamento italiano il diritto di asilo è previsto - com'è noto - dall'articolo 10 della Costituzione in relazione allo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Per altro lo stesso articolo rinvia alla legge per la determinazione delle condizioni d'esercizio di tale diritto. La legislazione italiana in materia è stata innovata di recente con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante conversione in legge del decreto-legge n. 416 del 1989: «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato».

Tale legislazione non viene inficiata dalla ratifica della Convenzione di Dublino, la quale non pone regole valide per tutti gli

Stati aderenti circa le procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ed il conferimento dell'asilo. Viene invece individuato, con i criteri di cui agli articoli da 4 a 8, lo Stato competente ad esaminare tale domanda.

Il testo della Convenzione prevede poi norme procedurali, regole sullo scambio reciproco di informazioni tra gli Stati membri e, infine, la creazione di un comitato incaricato di esaminare i problemi relativi all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione stessa.

La Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge n. 129 - che riproduce l'atto Senato n. 3227, decaduto per lo scioglimento delle Camere - soprattutto in considerazione dell'idoneità delle norme convenzionali in esame a superare la situazione di incertezza in cui viene spesso a trovarsi il cittadino di uno Stato terzo quanto all'esame della domanda d'asilo presentata in uno Stato della Comunità europea.

Infine è opportuno rilevare che l'articolo 2 del disegno di legge fa rinvio all'articolo 22 della Convenzione, ove si stabilisce che essa entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dello Stato firmatario che espleterà per ultimo tale formalità. Come si accennava, la Danimarca non ha firmato la Convenzione, ma il suo rappresentante alla Conferenza dei Ministri incaricati dell'immigrazione - tenutasi a Dublino il 15 giugno 1990 - dichiarò che egli intendeva continuare ad adoperarsi affinché il suo paese potesse firmarla a sua volta. Tale dichiarata volontà andrebbe ovviamente verificata alla luce dei recenti sviluppi e, soprattutto, del risultato del *referendum* sulla ratifica del Trattato di Maastricht.

AGNELLI Arduino, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

30 settembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

29 settembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di propria competenza.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELEL COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: DE MATTEO)

7 settembre 1992

La Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.